



# REPUBBLICA VENETA

Luogo e data

Modulo di acquisizione della nazionalità d'origine veneta e cittadinanza.

Governo del Consiglio dei ministri per l'approvazione del parlamento veneto.

La dichiarazione di autodeterminazione per l'acquisizione della nazionalità d'origine veneta, rende possibile l'acquisizione della cittadinanza Veneta a tutela giurisdizionale del diritto esigibile di autodeterminazione:

Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici.

Patto internazionale di New York relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

Art. 1

1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.

Ogni violazione dell'Art. 1 dei Patti di New York e delle norme di diritto internazionale riportate nel presente modulo è considerato come un atto internazionalmente illecito dello Stato e dei suoi organi, il quale comporta la responsabilità internazionale: Progetto di articoli sulla responsabilità dello stato della Commissione del diritto internazionale.2001:

Articolo 1

Responsabilità di uno Stato per i suoi atti internazionalmente illeciti

Ogni atto internazionalmente illecito di uno Stato comporta la sua responsabilità internazionale.

Articolo 2

Elementi di un atto internazionalmente illecito di uno Stato

Sussiste un atto internazionalmente illecito di uno Stato quando un comportamento consistente in un'azione o in un'omissione:

- a) può essere attribuito allo Stato alla stregua del diritto internazionale; e
- b) costituisce una violazione di un obbligo internazionale dello Stato.

## Articolo 3

### Qualificazione di un atto di uno Stato come internazionalmente illecito

La qualificazione di un atto di uno Stato come internazionalmente illecito è regolata dal diritto internazionale. Su tale qualificazione non influisce la qualificazione dello stesso atto come lecito in base al diritto interno.

## CAPITOLO II

### ATTRIBUZIONE DI UN COMPORTAMENTO ALLO STATO

## Articolo 4

### Comportamenti di organi di uno Stato

1. Il comportamento di un organo dello Stato sarà considerato come un atto dello Stato ai sensi del diritto internazionale, sia che tale organo eserciti funzioni legislative, esecutive, giudiziarie o altre, qualsiasi posizione abbia nell'organizzazione dello Stato e quale che sia la sua natura come organo del governo centrale o di un'unità territoriale dello Stato.

2. Un organo comprende qualsiasi persona o ente che rivesta tale posizione secondo il diritto interno dello Stato.

## Articolo 5

### Comportamento di persone o enti che esercitino prerogative dell'autorità di governo.

Il comportamento di una persona o di un ente che non è un organo dello Stato ai sensi dell'articolo 4, ma che è abilitato dal diritto di quello Stato ad esercitare prerogative dell'attività di governo sarà considerato come un atto dello Stato ai sensi del diritto internazionale purché, nel caso in questione, la persona o l'ente abbiano agito in tale qualità.

La qualificazione degli obblighi in materia di autodeterminazione alla stregua di obblighi erga omnes si ritrova anche nel preambolo della risoluzione adottata dall'Institut de droit international, alla sessione di Cracovia del 2005, su «Obligations erga omnes in International Law»: *Annuaire de l'Institut de droit international*, vol. 71-II (2005), 2006, p. 287. Il principio di autodeterminazione dei popoli quale fonte di obblighi erga omnes, rappresenta uno dei principi essenziali del diritto internazionale contemporaneo, tutela un interesse collettivo della Comunità internazionale unitariamente intesa, istituisce obblighi erga omnes, vale a dire obblighi esigibili da parte di tutti gli Stati.

Viste le attuali norme europee in materia di nazionalità codificate nella convenzione europea sulla nazionalità (STE n. 166), approvata dal Consiglio d'Europa nel 1997 e entrata in vigore nel 2000. acquisizione e alla perdita della nazionalità.

### Considerato,

Le norme giuridiche internazionali riconoscono che ogni essere umano ha diritti innati, quindi inviolabili, inalienabili e imprescrittibili, che preesistono dunque alla legge scritta. L'individuo è soggetto originario di sovranità e viene prima dello stato e del sistema degli stati. In virtù dei diritti che ineriscono egualmente a ciascuno dei suoi membri, anche la famiglia umana universale è soggetto collettivo originario che viene prima del sistema degli stati e del singolo stato. Alcuni diritti innati (all'esistenza, all'identità, all'autodeterminazione) sono riconosciuti anche alle comunità umane che hanno il carattere di popolo. Secondo la risoluzione 18/6, un ordine internazionale democratico ed equo richiede la realizzazione, tra l'altro, di quanto segue: a. Il diritto di tutti i popoli all'autodeterminazione, in virtù del quale possono liberamente determinare il loro status politico e perseguire liberamente il loro sviluppo economico, sociale

e culturale; b. Il diritto dei popoli e delle nazioni alla sovranità permanente sulle loro ricchezze e risorse naturali; c. Il diritto di ogni persona umana e di tutti i popoli allo sviluppo; d. Il diritto di tutti i popoli alla pace; e. Il diritto a un ordine economico internazionale basato sulla partecipazione paritaria al processo decisionale, all'interdipendenza, all'interesse reciproco, alla solidarietà e alla cooperazione tra tutti gli Stati; f. Solidarietà internazionale, come diritto di persone e individui; g. La promozione e il consolidamento di istituzioni internazionali trasparenti, democratiche, giuste e responsabili in tutti i settori della cooperazione, in particolare attraverso l'attuazione del principio di piena e uguale partecipazione nei rispettivi meccanismi decisionali; h. Il diritto ad una partecipazione equa di tutti, senza alcuna discriminazione, nel processo decisionale nazionale e globale; i. Il principio di equa rappresentanza regionale e di genere nella composizione del personale del sistema delle Nazioni Unite; j. La promozione di un ordine internazionale di informazione e comunicazione libero, giusto, efficace ed equilibrato, basato sulla cooperazione internazionale per stabilire un nuovo equilibrio e una maggiore reciprocità nel flusso internazionale di informazioni, in particolare correggendo le disuguaglianze nel flusso di informazioni verso e dai paesi in via di sviluppo; k. Rispetto della diversità culturale e dei diritti culturali di tutti, poiché aumenta il pluralismo culturale, contribuisce a un più ampio scambio di conoscenze e comprensione dei contesti culturali, promuove l'applicazione e il godimento dei diritti umani universalmente accettati in tutto il mondo e promuove relazioni stabili e amichevoli tra popoli e nazioni in tutto il mondo; l. Il diritto di ogni persona e di tutti i popoli ad un ambiente sano e ad una cooperazione internazionale rafforzata che risponda efficacemente alle esigenze di assistenza degli sforzi nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e che promuova l'adempimento degli accordi internazionali nel campo di mitigazione; m. La promozione di un accesso equo ai benefici derivanti dalla distribuzione internazionale della ricchezza attraverso una cooperazione internazionale rafforzata, in particolare nelle relazioni internazionali economiche, commerciali e finanziarie; n. Il godimento da parte di tutti della proprietà del patrimonio comune dell'umanità in relazione al diritto pubblico di accesso alla cultura; o. La responsabilità condivisa delle nazioni del mondo per la gestione dello sviluppo economico e sociale mondiale, nonché le minacce alla pace e alla sicurezza internazionali, dovrebbero essere esercitate a livello multilaterale. Ci troviamo in presenza di una importante conquista di civiltà giuridica: l'Autodeterminazione dei Popoli da "principio" di politica diventa un "diritto fondamentale" espressamente riconosciuti dalla legge universale (scritta) dei diritti umani. I diritti umani universali non sono disgiunti al diritto di autodeterminazione dei popoli. Eguaglianza dei diritti ed autodeterminazione dei popoli Gli Stati partecipanti rispettano l'eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione. In virtù del principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, tutti i popoli hanno sempre il diritto, in piena libertà, di stabilire quando e come desiderano il loro regime politico interno ed esterno, senza ingerenza esterna, e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, sociale e culturale. Il diritto umano allo sviluppo implica anche la piena realizzazione del diritto dei popoli all'autodeterminazione che comprende, sulla base delle previsioni di ambedue i Patti internazionali sui diritti umani, l'esercizio del loro inalienabile diritto alla piena sovranità su tutte le loro ricchezze e risorse naturali. Convinti che il rispetto effettivo dei diritti dell'uomo implica il rispetto dei diritti dei popoli, abbiamo adottato la Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli.

Realizzazione del Diritto di Autodeterminazione del Popolo Veneto.

Oggi, l'autodeterminazione dei popoli, oltre che essere enunciata tra i fini delle Nazioni Unite (art.1 dello statuto), è formalmente riconosciuta come diritto umano fondamentale dalle più importanti convenzioni giuridiche internazionali sui diritti umani.

Il Consiglio dei ministri esercita un potere di governo, comprensivo di tutti i suoi elementi costitutivi, riferito all'insieme dei soggetti appartenenti alla comunità statale veneta, e' titolare di diritti e obblighi previsti dalle norme di diritto internazionale e ha la capacità di agire nella vita delle relazioni internazionali e di produrre atti giuridici.

Il Consiglio dei ministri, riafferma il proprio impegno rispetto ai valori e ai principi della democrazia, ai diritti umani e allo Stato di diritto, per la coesione sociale, la dignità umana e l'uguaglianza. Garantire il pieno godimento e accesso a tutti i diritti umani, compresi i diritti sociali ed economici, da parte di tutti i membri della società; ridurre la vulnerabilità delle persone; e rafforzare il tessuto di società democratiche sostenibili.

Questi obiettivi sono raggiunti contribuendo alla promozione della solidarietà e della protezione della dignità umana, dell'uguaglianza e delle pari opportunità per tutti, nonché alla prevenzione e alla lotta contro la violenza e la discriminazione su qualsiasi base.

La legge suprema sia il benessere della popolazione veneta. Con l'ordinamento giuridico collegiale del Consiglio dei ministri e del Parlamento di autodeterminazione Veneto, nell'esecuzione del diritto sostanziale dei poteri impliciti di governo, avente forza di divenire e di imporsi come diritto positivo per la tutela dei diritti, applicati ed osservati dal Popolo Veneto tutto, lo Stato italiano perde l'esclusività del principio di effettività nei territori veneti storici, rivendicati.

Ci troviamo in presenza di una importante conquista di civiltà giuridica: l'Autodeterminazione dei Popoli da "principio" di politica diventa un "diritto fondamentale" espressamente riconosciuti dalla legge universale dei diritti umani, a salvare le future generazioni, a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e di tutti i Popoli a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e alle altre fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti, a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà, a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l'uno con l'altro in rapporti di buon vicinato, ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ad assicurare, mediante l'accettazione di principi e l'istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell'interesse comune, ad impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli. L'autodeterminazione dei popoli costituisce un principio fondamentale del diritto internazionale contemporaneo, in virtù del quale tutti i popoli hanno diritto a decidere autonomamente del proprio assetto politico, economico e sociale. La Corte internazionale di giustizia lo ha caratterizzato come un principio da cui derivano obblighi c.d. erga omnes, al cui rispetto hanno un interesse giuridicamente riconosciuto tutti gli Stati, in nome e per conto della comunità internazionale (C.I.J., 30.6.1995, Case Concerning East Timor, Portogallo c. Australia; C.I.J., 9.7.2004, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, parere consultivo). Secondo parte della dottrina, il principio è diventato parte dello ius cogens, cioè di quel nucleo di norme inderogabili a tutela di valori fondamentali della comunità internazionale (cfr. Brownlie, I., Principles of Public International Law, VII ed., Oxford, 2008, 511; Cassese, A., Self-Determination of Peoples. A Legal Reappraisal, Cambridge, 1995, 140). Ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani, il soggetto titolare del diritto all'autodeterminazione è il popolo come soggetto distinto dallo stato. Sposare la causa dello stato di diritto non vuol dire fermarsi solo ad un'operazione giuridica, bensì agire anche per la salvaguardia delle connesse libertà. Da qui, la discussione sullo stato di diritto non può prescindere da quella sul "diritto alla conoscenza" che, dopo il "diritto alla verità", consiste nel diritto di conoscere in quale modo e per quale motivo i governi prendono determinate decisioni che influiscono sui diritti umani, sulle libertà civili e sulle scelte di politica internazionale. Affermato nella Carta Atlantica (14 agosto 1941) e nella Carta delle Nazioni Unite (26 giugno 1945; art. 1, par. 2 e 55), il principio di autodeterminazione dei popoli è ribadito nella Dichiarazione dell'Assemblea generale sull'indipendenza dei popoli coloniali (1960); nei Patti sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali (1966); nella Dichiarazione di principi sulle relazioni amichevoli tra Stati, adottata dall'Assemblea generale nel 1970, che raccomanda agli Stati membri dell'ONU di astenersi da azioni di forza volte a contrastare la realizzazione del principio di autodeterminazione e riconosce ai popoli il diritto di resistere, anche con il sostegno di altri Stati e delle

Nazioni Unite, ad atti di violenza che possano precluderne l'attuazione. Il quadro storico-politico del diritto di autodeterminazione dei Popoli. Unesco Parigi nel 1989, si parla di "popolo", si fa riferimento:

-ad un gruppo di esseri umani che presenti le seguenti caratteristiche:

- a) una tradizione storica comune,
- b) un'identità razziale o etnica,
- c) un'omogeneità culturale,
- d) un'identità linguistica,
- e) affinità religiose o ideologiche,
- f) legami territoriali,
- g) una vita economica comune;

-il gruppo, senza bisogno di essere numericamente considerevole (per esempio, la popolazione dei micro-stati), deve essere più di una semplice associazione di individui in seno ad uno Stato;

-il gruppo in quanto tale deve desiderare di essere identificato come un popolo o avere coscienza di essere un popolo-restando inteso che gruppi o membri di questi gruppi, pur condividendo le caratteristiche sopra indicate, possono non avere questa volontà o questa coscienza;

-il gruppo deve avere istituzioni o altri mezzi per esprimere le proprie caratteristiche comuni ed il suo desiderio di identità.

Negare o ignorare l'autodeterminazione dei popoli equivale a negare o ignorare la deontologia democratica.

Nell'attuazione di atti aventi forza di legge:

Il 22 luglio 2010 la Corte internazionale di giustizia ha stabilito che la dichiarazione di indipendenza non viola il diritto internazionale: L'autonomia sostanziale dello Stato Italiano non è affatto garantita a livello costituzionale. La Costituzione delega al legislatore quasi ogni aspetto importante di questa autonomia. E' chiaro che il diritto ordinario può limitare l'autonomia delle regioni e se l'autogoverno sarà realizzato o meno. Consiglio di sicurezza dell'ONU risoluzione 1244 nel 1999. Atto finale di Helsinki della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE).1 agosto 1975 I. VII e VIII.

Con la dichiarazione di autodeterminazione per l'acquisizione della nazionalità d'origine veneta e cittadinanza, depositata all'anagrafe presso il proprio comune come atto notorio, nel rispetto della privacy, si dà pieno mandato al governo del Consiglio dei ministri, ad agire in tutte le sedi nazionali e internazionali, per lo sviluppo dei diritti politici, economici, sociali e culturali.

A Forza dei principi che caratterizzano lo Stato di diritto sulla tutela giurisdizionale:

Statuto delle Nazioni Unite

Dichiarazione dei Diritti Umani del 1948

Risoluzione 1514(L)XV/1960

Risoluzione 2200/A del 1966

Risoluzione 2625(XXV)/1970

Risoluzione 3314(XXIX)/1974

Risoluzione 217 A (III).

Risoluzione 55/2

Risoluzione 60/1

Risoluzione 41/128, allegato.

Risoluzione CDS 276 1970

Risoluzione 61/178 del 20 dicembre 2006

Risoluzione 61/295 del 13 settembre 2007

COM (2012) 748: Proposal for a COUNCIL EU DECISION

Corte di Giustizia Europea [CGUE, 16.5.2017, causa C-682/15. Berlioz].

Dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte penale internazionale Art. 94 della Carta delle Nazioni Unite

Sentenze Corte Penale Internazionale – I.C.C.

Sentenze e pareri consultivi vincolanti della International Court of Justice, ICJ

Codificazione del 2001 da parte della CDI

UNCTAD/GDS/APP/2013/1

Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (UNGP).

The UN "Protect, Respect and Remedy" Framework for Business and Human Rights

U.N. Human Rights Council, "Resolution 8/7

Corte di Giustizia direttiva comunitaria 85/577-89/665

Art. 19 Carta di Nizza del Trattato sull'Unione europea e l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali

Dall' auto-determinazione, auto-decisione, auto-identificazione dei veneti dichiarati appartenenti di nazionalità veneta, al diritto di cittadinanza veneta.

#### LEGGE 11. CITTADINANZA VENETA

Visto Articolo 37 Diritti di cittadinanza; Articolo 38 Acquisizione e perdita della cittadinanza; Articolo 136 Diritti politici della Costituzione Veneta adottata.

Legge 11 Approvata dal Comitato Liberazione Nazionale Veneto d'Europa e dal Consiglio dei ministri.

Articolo 1. E' istituita una cittadinanza Veneta. E' cittadino Veneto chiunque abbia dichiarato la propria nazionalità veneta presso la personalità giuridica internazionale del Comitato Liberazione Nazionale Veneto d'Europa, di cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione dei Popoli d'Europa. La cittadinanza veneta d'Europa costituisce un complemento della cittadinanza europea e non sostituisce quest'ultima.

Articolo 2. I cittadini veneti godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dall'adozione della Costituzione Svizzera. Il modello della federazione svizzera sarà individuato territorialmente successivamente su base popolare referendaria.

Articolo 3. Ogni cittadino veneto ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri dell'Organizzazione internazionale sui generis Unione europea e dell'Organizzazione

internazionale sui generis Unione Popoli d'Europa, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dalle disposizioni adottate dai Trattati che istituiscono la comunità europea e la comunità europea Popoli d'Europa. (Articolo 11 Trattato che istituisce la comunità dei Popoli d'Europa; c) non riguardi la cittadinanza dell'Unione, nè crei discriminazioni tra cittadini degli Stati membri dei Popoli; e) non costituisca una discriminazione nè una restrizione negli scambi tra Stati membri dei Popoli e non produca una distorsione delle condizioni di concorrenza tra questi ultimi).

Articolo 4. Ogni cittadino dell'Unione dei Popoli d'Europa gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro dei Popoli d'Europa di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Gli Stati membri dei Popoli d'Europa stabiliscono tra loro le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela ai Popoli d'Europa.

Articolo 5. Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro delle Organizzazioni internazionali sui generis d'Europa e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della Comunità Popoli d'Europa, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri dei Popoli d'Europa.

Secondo l'art. 3, par. 5 TUE l'Unione deve affermare e promuovere tali valori nelle relazioni con il resto del mondo, insieme alla rigorosa osservanza e lo sviluppo del diritto internazionale e in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Va ricordato che il dialogo è anche uno strumento della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, come previsto dall'art. 27 TUE. L'art. 8 della Convenzione di Cotonou. In argomento cfr. RAUX, *Les principes structurants de l'accord de partenariat ACP/CE et les Etats membres de l'Union européenne*, in PERROT (sous la dir. de), *Les relations ACP/UE après le modèle de Lomé: quel partenariat?*, Bruxelles, 2007, p. 41 ss., p. 56 ss. L'art. 8 della Convenzione di Cotonou, in particolare parr. 3 e 4. Le disposizioni sul dialogo politico contenute nella Convenzione sono state ulteriormente specificate dalle linee guida adottate dal Consiglio dei Ministri ACP-UE nel maggio 2003 (v. doc. ACP-CE 2153/1/02 REV1, 25 febbraio 2003). Il compito di tali linee guida non è quello di fornire un'interpretazione autentica dell'art. 8, ma piuttosto di facilitare lo svolgimento del dialogo, tra le altre cose, stabilendo dei criteri per la scelta degli argomenti da trattare durante gli incontri. Il dialogo politico rafforzato è previsto dall'allegato VII della Convenzione di Cotonou, che stabilisce che esso debba sempre essere realizzato prima di ricorrere alla procedura stabilita dall'art. 96 in caso di violazione degli obblighi derivanti dal rispetto dei diritti dell'uomo, dei principi democratici e dello Stato di diritto (v. infra, il prossimo sotto-paragrafo). Le disposizioni dell'allegato definiscono in modo analitico la cornice entro cui il dialogo approfondito può svolgersi e stabiliscono appositi strumenti, come, ad esempio, i c.d. parametri di riferimento, consistenti in meccanismi che mirano a perseguire dei fini specifici, fissando obiettivi intermedi e stabilendo calendari di messa in opera. L'art. 8, par. 6 della Convenzione inizia enunciando che «il dialogo è condotto in modo flessibile». Per quanto riguarda le modalità di svolgimento, poi, il resto della disposizione si limita a stabilire che esso «[...] può essere formale o informale a seconda delle necessità, svolgersi all'interno o all'esterno del quadro istituzionale, nella veste appropriata e al livello adeguato (regionale, sub-regionale o nazionale)». Secondo l'art. 60 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, la violazione sostanziale di un trattato bilaterale da parte di uno Stato autorizza l'altro a sospenderne completamente o parzialmente l'applicazione. Per violazione sostanziale sempre l'art. 60 intende, tra le altre cause, anche la violazione di una disposizione considerata essenziale per la realizzazione dell'oggetto o degli scopi del trattato stesso. In linea di principio l'Unione non è parte della Convenzione, tuttavia, la disposizione citata può essere considerata riprodottrice di una norma di diritto internazionale generale e, come tale, vincolante anche per l'Unione. In linea di principio, gli accordi conclusi con i Paesi extra europei fanno sempre riferimento alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e, a volte, ai Patti delle Nazioni Unite sui diritti politici e civili e sui diritti economici e sociali. Oltre che a tali documenti, gli accordi conclusi

con i Paesi europei fanno riferimento anche all'Atto finale di Helsinki, alla Carta di Parigi per una nuova Europa, al Documento CSCE sulla Conferenza di Bonn relativa alla cooperazione economica e, in alcuni casi, alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo.

Approvazione parlamentare:

La carta di nazionalità e d'identità Veneta dev'essere richiesta presso gli Uffici dell'anagrafe di autodeterminazione del Comitato Liberazione Nazionale Veneto.

La dichiarazione di nazionalità è il documento legale che sancisce la presa di coscienza dei soggetti di nazionalità veneta e al loro status di cittadinanza. La dichiarazione può essere compilata nei preposti uffici del Registro Genti Venete sul territorio veneto in corrispondenza delle sedi del Sindacato del Popolo Veneto, oppure on line scaricando il modulo da qui e inviandolo per mail a [anagrafe@localhost](mailto:anagrafe@localhost) , oppure durante gli incontri pubblici del C.LN.V. sul territorio negli appositi spazi adibiti alla ricezione delle dichiarazioni.

## DICHIARAZIONE DI NAZIONALITA' E CITTADINANZA VENETA

### REGISTRO NAZIONALE DELLE GENTI VENETE

Io sottoscritto,

Data - Data..... COGNOME E NOME – Surname and Name.....

Luogo di Nascita– Place of Birth..... Data di Nascita – Date of Birth.....

+39 Telefono - Telephone..... Indirizzo di posta elettronica– email address

Indirizzo - Address

Città – City

Cap – Postal Code

Stato - State Veneto

Numero documento di identità, nazionalità e cittadinanza precedente di provenienza...


DICHIARO CHE

nella piena sovranità di me stesso, della mia persona, del mio corpo e della mia mente, nella piena autonomia di rappresentarmi in ogni circostanza ed occasione come essere umano unico ed esclusivo

SONO VENETO

e di nazionalità veneta per "ius sanguinis". O non essendo di ascendenza Veneta, mi identifico nella comunità di Genti Venete che hanno diritto di essere libere e sovrane sulle proprie terre secondo la specificità della propria cultura, della propria storia, delle tradizioni e delle proprie origini etniche e come tale affermo di appartenere alla Nazione Veneta.

Foto



Firma

Firma

**Pubblico Ufficiale per autentica**

Informativa privacy

Diritti Umani. Articolo 12 - Diritto alla privacy

Privacy: esigibilità del diritto di autodeterminazione dei popoli a democrazia diretta, a tutela giurisdizionale dei diritti elencati dal diritto internazionale che riconosce all'individuo una personalità internazionale derivante dalla circostanza che le convenzioni sui diritti umani lo rendono destinatario delle norme in esse contenute. La tutela della privacy trova un primo riconoscimento a livello internazionale nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, la quale afferma che "Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni".

Sottoscrivo consegno la presente istanza delega al Comitato Liberazione Nazionale veneto per l'azione del Consiglio dei ministri e del Parlamento Veneto, a tutela dei miei diritti riconosciuti e tutelati dal diritto internazionale, che ne cureranno la presentazione per mio nome e conto presso la Corte Penale Internazionale, Corte di Giustizia internazionale e a tutte le Corti Internazionali dei Diritti Umani.

Io sottoscritto conferisco

Ministero dell'Interno

Ministro Alessandro Geron

Facsimile



